

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Delibera n.9/2012

L'anno 2012 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 11,30 circa si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Giovanni Mazzeo (presidente f.f.);
- Duccio Campani (estensore);
- Sante Emilio Miraglia (componente);
- Ferdinando Rimoldi (componente).

* * * *

Con ricorso ritualmente presentato in data 4 ottobre 2012, l'associato Sig. Ferdinando Mastroilli, impugnava la delibera n. 02/2012 del 11 giugno 2012 del Collegio Regionale dei Probiviri dell'Emilia Romagna.

Lamentava il ricorrente di essere stato oggetto di inibizione da ogni tesseramento per la durata di anni due "per aver proferito frasi altamente ingiuriosi nei confronti del secondo arbitro". I fatti sono relativi alla gara di pallacanestro tenutasi in data 23 aprile 2012 per il Campionato Provinciale categoria Eccellenza di Pallacanestro tra Limited Edition Tea Bag e Audace Stefy Basket Bologna, sospesa dall'arbitro per comportamenti gravemente antisportivi di alcuni tesserati della Limited Edition Tea Bag.

Il Collegio Regionale invero, su deferimento del Procuratore Associativo, era chiamato a deliberare su circostanze diverse rispetto a quelle di cui alla motivazione.

La condotta censurata, non è riferita ai fatti succedutisi nel corso della descritta gara, ma ad un evento successivo (30 aprile 2012) e relativo alla dichiarazioni rese da alcuni atleti partecipanti ad una trasmissione radiofonica locale dell'emittente Radio Bologna Uno.

Con unico motivo di impugnazione, dunque, il Mastroilli contestava di aver preso parte a tale trasmissione, assumendo di essere stato, durante il corso dell'evento radiofonico a casa propria a festeggiare il compleanno e di essere immediatamente dopo partito per l'estero.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

osserva

A seguito di informazioni assunte, è risultata provata la circostanza dedotta dal ricorrente e relativa alla sua non partecipazione alla trasmissione radiofonica dell'emittente Radio Bologna Uno.

Ciò posto deve essere preso in esame il contenuto della delibera del Collegio Regionale, la quale prende le mosse dal deferimento del Procuratore Associativo teso a censurare il comportamento contrario alle norme associative, tenuto dai sanzionati.

In questa sede, il Collegio Nazionale deve analizzare la controversia nei ristretti limiti tracciati dal giudizio di primo grado, essendogli preclusa ogni altra attività che prescindere dalla valutazione dell'Organo a quo.

Sulle basi, dunque di quanto assunto e ritenuto, è consequenziale che il provvedimento in esame è incoerente tra richiesto e pronunciato.

La condotta del Mastroilli doveva essere valutata solo in funzione della sua partecipazione alla trasmissione radiofonica e non rispetto ai fatti avvenuti nel corso dell'incontro di pallacanestro.

Sotto tale profilo, dunque il Collegio Regionale ha deliberato non rispettando il rapporto tra chiesto e pronunziato e comunque non ha motivato le ragioni dell'applicazione dell'inibizione.

Peraltro, per la condotta tenuta nel corso della gara, Mastrorilli è già stato oggetto di sanzione disciplinare che nelle sedi indotte non possono essere valutate.

Se ne conclude che il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto il Mastrorilli è risultato estraneo ai fatti antiassociativi perpetrati nel corso della descritta trasmissione radiofonica.

P.Q.M.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, in parziale riforma della delibera n. 02 dell' 11 giugno 2012 emessa dal Collegio Regionale dei Probiviri Emilia Romagna, annulla il provvedimento impugnato, limitatamente a quanto disposto nei confronti dell'associato Mastrorilli Ferdinando e consistente nella inibizione per anni due da ogni tesseramento C.S.I. . Conferma nel resto.

Roma, 14 ottobre 2012.

Si comunichi.

Giovanni Mazzeo (presidente f.f.)

Duccio Campani (estensore)

Sante Emilio Miraglia (componente)

Ferdinando Rimoldi (componente)